

STATUTO
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI
MESSINA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 83 DEL 12.7.2001
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

STATUTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I La Provincia Regionale

Art. 1 Identità e configurazione storico-geografica della Provincia Regionale

1. La Provincia Regionale di Messina è l'ente pubblico territoriale che rappresenta la comunità autonoma individuata dal procedimento di aggregazione in libero consorzio di comuni.

Attraverso questa istituzione la popolazione che la costituisce esercita democraticamente il proprio governo sul territorio nei confini risultanti dalla libera espressione delle autonomie, e si riconosce nelle proprie radici storiche, antropologiche, culturali ed ambientali che la identificano nel contesto della Regione siciliana, quale comunità particolare, distinta, ma non separata, integrata intorno al suo capoluogo.

2. I peculiari fondamenti di questa integrazione poggiano sui privilegi della città di Messina, dei suoi cittadini, del suo territorio, di tutte le persone di ogni razza che sono venute ad abitarvi "Item concedimus eisdem civibus Messane ut habeant plenam perpetuo libertatem in Messane et per totum imperium et regnum vendendi et emendi, tam per mare quam per terram...

("Così concediamo agli stessi cittadini di Messina che abbiano in perpetuo piena libertà in Messina e per tutto l'impero e il Regno di vendere e comprare, sia per mare che per terra... e concediamo che i luoghi e le città che si trovano da Lentini alla città di Patti siano tenuti con giuramento a mantenere l'onore di Messina"... "Infine vogliamo e concediamo che tutti gli abitanti di Messina, sia Latini, che Greci ed Ebrei abbiano la predetta libertà...).

3. L'antica autonomia e la predisposizione commerciale hanno supportato la vocazione metropolitana del territorio Peloritano, affacciato sullo Stretto, al centro di un bacino in cui per millenni si sono rappresentati passaggi

emblematici della vicenda umana, e la contemporanea consapevolezza di interpretare l'essenza e le esigenze dell'intera comunità territoriale del Valdemone. Una partizione della Sicilia riconosciuta da sempre dai geografi, dagli storici e dai sistemi organizzativo-amministrativi, che hanno considerato il Valdemone come una delle tre zone in cui era possibile suddividere l'intera superficie regionale: la sua porzione nord-orientale, aperta verso il continente, l'Europa, il Mediterraneo. Un pezzo di Sicilia ricco di una sua storia tutta particolare e che racchiude in sé, in termini compiuti, nelle sue caratteristiche morfologiche, orografiche ed antropiche, nel suo patrimonio paesaggistico-litoraneo a montano, silvo-pastorale e zootecnico, nelle maglie fitte dei suoi cento comuni, e nei mille insediamenti abitativi minori, nel loro patrimonio storico-culturale, le chiavi delle sue vocazioni, dell'evolversi delle quali gli atti della Provincia daranno puntuale riscontro: da quella turistica a quella artigianale, da quella della valorizzazione dell'ambiente a quella del potenziamento della sua peculiare imprenditorialità, a quella della funzione metropolitana del suo centro, snodo mediterraneo dei trasporti ed erogatore di servizi su vasta area.

Art. 2

Territorio, Gonfalone e Stemma

1. La Provincia Regionale di Messina è costituita dalle comunità delle popolazioni e dai territori appartenenti ai comuni consociati.

La Provincia Regionale riconosce il carattere di area metropolitana alle zone del territorio Provinciale delimitate con decreto del Presidente della Regione.

2. La Provincia Regionale di Messina ha un proprio Gonfalone, uno stemma a colori.

Lo stemma, il cui emblema risale al Vespro, è costituito da uno scudo sannitico, con figura di leone rampante in campo azzurro. Il leone, in oro, con testa coronata, regge con le zampe anteriori il vessillo di Messina, di colore rosso con croce d'oro, la cui asta in alto è sormontata da una palla e circondata da ghirlanda di quercia e alloro ornata di nastri rossi; al di sotto della ghirlanda sventola una lista bifida in argento che reca il motto "*Fert Leo vexillum Massanae cum cruce*".

Il gonfalone è formato da un drappo azzurro di m. 1,5x0,60 su cui è effigiato lo stemma della Provincia; il gonfalone è sorretto da un'asta d'oro. Il colore proprio è l'azzurro, seguito dall'oro e dal rosso.

3. La Provincia Regionale di Messina espone nell'aula consiliare accanto alla Bandiera Nazionale, al gonfalone e alla Bandiera della Comunità Europea, la Bandiera della Regione Siciliana.
4. Distintivo del Presidente della Provincia Regionale è una fascia di colore

azzurro con stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 3 **Circondari**

1. La Provincia Regionale di Messina costituisce una unità territoriale, nella quale ogni interesse infraprovinciale deve essere valutato tenendo conto dell'interesse generale della comunità provinciale.
2. La Provincia Regionale, per rendere più razionale ed efficiente lo svolgimento dei servizi, può, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dai consiglieri in carica, istituire, nel rispetto delle polarità di aggregazione-integrazione individuate dal programma di sviluppo economico e dalla pianificazione territoriale, circoscrizioni di decentramento denominate circondari.
3. Per rendere più fruttuoso ed incisivo questo decentramento amministrativo al servizio delle comunità locali e di tutta la collettività provinciale, la Provincia Regionale provvederà a predisporre regolamento con il quale disciplinare l'apertura di tre sedi decentrate polifunzionali nelle zone periferiche del territorio provinciale, di cui 2 nella fascia tirrenica e 1 nella fascia ionica.

CAPO II **Principi fondamentali**

Art. 4 **Autonomia**

1. Nell'ambito della propria autonomia, la Provincia Regionale cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità provinciale, assumendo anche i compiti che le leggi regionali o statali le assegnano.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza mediante la effettiva partecipazione dei comuni, del mondo della produzione e del lavoro e dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche, all'attività dell'amministrazione e al controllo dei poteri, quale condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.
3. La Provincia Regionale di Messina promuove l'integrazione con le altre autonomie locali e la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi di interesse ultraprovinciale.

Art. 5

Obiettivi

1. La Provincia Regionale di Messina, concorre ad assicurare la pacifica e civile convivenza della popolazione, lo sviluppo della persona umana e la piena realizzazione dei suoi diritti fondamentali.
A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare della Provincia una terra di pace.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Provincia Regionale assicura il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra uomo e donna e considera prioritarie le esigenze delle fasce sociali più deboli.
3. La Provincia Regionale, favorisce la realizzazione di un sistema ispirato al principio di uguaglianza e di solidarietà; tutela i lavoratori, i giovani, gli anziani, gli emarginati, i disabili, i disoccupati, le casalinghe e gli immigrati; promuove lo sviluppo delle attività produttive compatibili con le vocazioni del suo territorio e la salvaguardia dell'ambiente.
4. La Provincia Regionale tutela l'ambiente, favorisce con idonei interventi, il sistema produttivo locale, agricoltura e industria, valorizzando la rete di servizi e infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di attività terziarie tecnologicamente avanzate, sostenendo l'artigianato, il commercio e le attività di promozione del turismo: tutela gli esercizi e i mestieri tipici locali; adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico; promuove il coordinamento fra gli enti pubblici locali e nazionali operanti sul territorio della Provincia di Messina, per la programmazione ed integrazione di interventi che favoriscano la ricerca, l'arricchimento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazioni e servizi: si attiva per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, favorendo la formazione professionale ed esperienze di inserimento nel lavoro di inabili e portatori di handicap.
5. La Provincia Regionale attua una efficiente gestione dei servizi pubblici, favorendone l'accesso agli utenti più bisognosi.
6. Lo sviluppo della vita democratica, la trasparenza della azione amministrativa, la sua razionalità ed efficienza, la cooperazione con gli altri enti locali, sono considerati essenziali per la realizzazione degli obiettivi programmatici della Provincia Regionale.

Art. 6

Ruolo di governo

1. La Provincia costituisce il soggetto propulsivo e lo snodo centrale della programmazione nel sistema delle autonomie locali
2. Compito essenziale della Provincia Regionale di promuovere e coordinare le istanze dei comuni di concorrere alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi della Regione e dello Stato, provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alla loro attuazione per il rilancio del Mezzogiorno ed il riequilibrio economico e sociale del paese.
3. La Provincia Regionale concorre alla determinazione degli obiettivi e delle scelte del piano urbanistico regionale, coordinando a tal fine le esigenze e le proposte dei comuni.
4. La Provincia Regionale provvede al governo dell'area metropolitana di Messina nell'ambito più vasto dell'area dello Stretto.

Art. 7

Principi ispiratori dell'organizzazione provinciale

1. La Provincia Regionale di Messina informa costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole democratiche della correttezza e dell'efficienza amministrativa e gestionale.
2. In attuazione di tali principi, l'amministrazione si organizza ed opera in conformità ai seguenti criteri:
 - programmazione e pianificazione come metodi ordinari di azione;
 - rispetto dei principi del contraddittorio nella formazione degli atti, della collaborazione e della democraticità nei processi decisionali, attuativi ed esecutivi;
 - assunzione del metodo della collegialità nella elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
 - introduzione di idonei strumenti di controllo delle funzioni e dei servizi anche al fine della individuazione delle responsabilità;
 - adozione di un codice di comportamento per i consiglieri, i componenti della Giunta e gli amministratori degli Enti nominati dalla Provincia;
 - predeterminazione in via generale e nel rispetto delle leggi vigenti con regolamenti ed altri atti idonei delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, di concorsi, di conferimento di incarichi, di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché di aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
 - istituzione di idonei strumenti per la lotta alla criminalità organizzata, fra cui un osservatorio provinciale con la presenza anche di rappresentanti delle categorie economiche, sindacali e culturali interessate, secondo le modalità previste nel regolamento sulla partecipazione;

- organizzazione dei servizi in materia di assistenza e di attività culturali, sportive e ricreative, in forma decentrata, affidando in via preferenziale i servizi di carattere sociale alle associazioni di volontariato;
 - predeterminazione dei parametri di convenienza economica e sociale della gestione dei servizi pubblici locali;
 - collaborazione con le organizzazioni sindacali mediante protocolli d'intesa.
3. La Provincia garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica della donna nell'amministrazione.
 4. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, la Provincia adotta piani di azioni positive, volti, fra l'altro, a:
 - Operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
 - Promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, parità di condizioni per l'accesso delle donne nei settori tecnologicamente avanzati;
 - Definire le procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare i requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
 - Assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
 - Adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
 - Prevedere misure di sostegno intese a rendere fra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.
 5. Nei casi in cui il Presidente della Provincia ed il Consiglio Provinciale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in Enti, Istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra nominati è garantita l'equilibrata presenza di uomini e di donne.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle funzioni

1. La Provincia Regionale di Messina, sulla base di apposito programma poliennale, adotta piani e programmi anche articolati per settori o aree

geografico-produttive, con i quali sono individuati obiettivi, tempi, modalità e priorità dei relativi interventi.

2. I piani ed i programmi devono essere rigorosamente rapportati alle risorse finanziarie disponibili o acquisibili per legge; ad essi si uniforma l'attività della Provincia Regionale, salva espressa e motivata deroga.
3. Le attività della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato e quella del consorzio per l'area di sviluppo industriale per la provincia di Messina, devono essere coordinate ai programmi e ai piani, provinciali.

Art. 9

Pianificazione territoriale

La Provincia Regionale di Messina adotta un piano urbanistico relativo alla rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria nonché alla localizzazione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente. Nell'ambito dell'area metropolitana la Provincia Regionale di Messina adotta il piano intercomunale di cui all'art. 21, legge regionale n. 9/86.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

CAPO I

Partecipazione dei comuni

Art. 10

Principi

Per assicurare la partecipazione dei comuni alle scelte politiche ed alla attività dell'amministrazione, la Provincia Regionale favorisce la costituzione di associazioni di comuni che hanno interessi affini perché possano intervenire unitariamente, nelle fasi di elaborazione e di attuazione della programmazione provinciale.

Art. 11

Strumenti di partecipazione dei comuni

1. La partecipazione dei comuni, singoli o associati, alle scelte politiche ed all'attività amministrativa della Provincia Regionale si attua mediante:
 - l'intervento nella fase di predisposizione dei progetti relativi al programma di sviluppo pluriennale;

- l'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia per l'esame delle proposte di integrazione di modificazione dei piani e dei programmi per lo sviluppo economico e sociale e per la organizzazione del territorio e per la verifica degli stati di attuazione;
- l'assemblea dei rappresentanti dei comuni interessati alla discussione di specifici problemi;
- l'assemblea consultiva dei comuni montani;
- l'intervento di rappresentanti dei comuni ai lavori delle commissioni permanenti consiliari, ove richiesto;
- le iniziative per la verifica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi e delle modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi provinciali;
- la presentazione di proposte di deliberazione in materie di competenza provinciali per oggetti di interesse delle rispettive comunità locali, secondo le previsioni della programmazione della Provincia Regionale.

Art. 12

Regolamento per la partecipazione dei comuni

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio provinciale approva un regolamento di attuazione per la partecipazione dei comuni.
2. Lo schema di regolamento, predisposto dalla giunta provinciale, è trasmesso, entro quattro mesi dalla emanazione del presente statuto, a tutti i comuni della provincia, che potranno far pervenire le loro osservazioni nei trenta giorni successivi. Le delibere dei consigli comunali devono contenere le determinazioni della maggioranza e le eventuali posizioni dissenzianti. Se le osservazioni dei comuni non pervengono entro il termine di trenta giorni, si prescinde dalle stesse.

Art. 13

Forme associative e di cooperazione

1. La Provincia Regionale favorisce la costituzione di organismi e rapporti associativi e convenzionali tra più comuni e tra questi e la Provincia Regionale allo scopo di provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni, quando questi abbiano rilevanza sovracomunale può delegare a comuni, singoli o associati, l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.
2. La Provincia Regionale può proporre agli enti interessati la costituzione di gestioni comuni, ai sensi dell'art. 15 legge regionale n. 9/86 e la stipulazione di accordi di programma, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 14

Informazioni ai comuni

1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta di interesse generale sono inviate in copia a tutti i comuni, quelle di interesse particolare sono inviate ai singoli comuni.

2. La Provincia Regionale invia in copia un elenco degli interventi finanziari deliberati annualmente a favore degli enti pubblici, delle associazioni e dei privati agli enti destinatari degli interventi stessi.

CAPO II

Partecipazione popolare

Art. 15

Titolarità dei diritti di partecipazione

Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia di Messina;
- b) i cittadini residenti nella provincia di Messina non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi ancorché non residenti ma che nella provincia esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio, che abbiano i requisiti da specificare nel regolamento della partecipazione.

Art. 16

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti hanno diritto di rivolgere istanze e petizioni, agli organi della Provincia Regionale per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. Ove alle istanze consegua obbligatoriamente l'inizio del procedimento previsto dalla legge, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nel termine di trenta giorni o in quello diverso specificatamente previsto. In caso contrario il Presidente della Provincia ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere, su relazione degli organi e degli uffici competenti, nel termine di trenta giorni, salve diverse disposizioni della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. Le proposte di deliberazione sottoscritte e presentate da almeno 3 consigli comunali della provincia o da 3.500 cittadini elettori sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio provinciale a norma del regolamento sulla partecipazione.

4. Se un quinto dei consiglieri provinciali lo richiede, le istanze di cui ai commi 1 e 3 vengono prioritariamente trattate all'inizio della seduta successiva alla richiesta. Per ogni seduta non possono essere trattate più di due istanze popolari.

Art. 17

Diritto d'udienza

Il Presidente e gli Assessori sono tenuti a rendere noto il giorno e l'ora in cui i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza relativamente a problemi attinenti ai servizi d'istituto dell'Ente.

Art. 18

Referendum consultivo e propositivo

1. Nelle materie di sua competenza il Consiglio provinciale, prima di procedere alla emanazione di provvedimenti di interesse generale, può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di indire referendum consultivo anche su proposta del Presidente.
2. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
3. La partecipazione al referendum consultivo può essere limitata, in relazione all'oggetto, ad una parte soltanto dei cittadini, individuata in ragione della residenza o dell'appartenenza a determinate categorie.
4. Indetto il referendum, l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione è sospesa a meno che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri provinciali, non si accerti la ricorrenza di ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5. Almeno cinque consigli comunali o almeno 10.000 elettori residenti nella provincia possono presentare una richiesta motivata di atto di indirizzo politico o di carattere amministrativo generale da adottarsi dal Consiglio provinciale.
6. Se sulle richieste di cui al comma 5 il Consiglio provinciale non si pronuncia nel termine di sei mesi dalla presentazione, i promotori possono chiedere l'indizione di referendum propositivo sullo stesso oggetto.
7. Qualora la richiesta di provvedimento sottoposta al voto popolare sia approvata, l'organo competente è tenuto, entro trenta giorni, a deliberare sull'oggetto del referendum. Qualora non vi provveda, i promotori possono chiedere la nomina agli organi competenti di un commissario ad acta.
8. Il referendum propositivo non è ammesso sugli oggetti per i quali non è ammesso referendum abrogativo. Sull'ammissibilità delibera il Consiglio Provinciale, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 5 dell'art. 18.

9. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
10. Non si fa luogo a referendum propositivo se almeno trenta giorni prima della consultazione l'organo competente provveda in maniera conforme alla richiesta referendaria.
Sulla conformità decide la commissione di cui al punto 5 dell'art. 18.
11. Sono consentiti altri tipi di referendum su richiesta sottoscritta da non meno di cinquemila cittadini.

Art. 19

Consultazioni popolari

1. La Provincia regionale può indire pubbliche assemblee per dibattere problemi di particolare rilievo per la comunità o per determinate fasce di cittadini individuate in ragione della residenza e/o dell'appartenenza a specifiche categorie.
2. Tali assemblee possono essere indette anche su richiesta di un Comune della provincia o di almeno 500 cittadini della stessa; se la richiesta è approvata dalla Giunta provinciale, l'assemblea è tenuta entro i termini previsti dal regolamento alla presenza del Presidente della Provincia regionale o di un suo delegato.
3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto dell'assemblea sono comunicati mediante opportune forme di pubblicità.
4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.
5. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al Consiglio provinciale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione.
6. La Provincia Regionale può anche provvedere alla consultazione di associazioni, enti ed organismi mediante richiesta a questi ultimi di informazioni in relazione alla loro attività e competenza.
7. Le operazioni relative alle consultazioni popolari non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. Il Consiglio provinciale può deliberare di tenere sessioni consiliari aperte alla partecipazione attiva della comunità o di particolari formazioni sociali.

Art. 20

Regolamento per il referendum

1. Il Consiglio provinciale approva apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento delle varie forme di consultazione popolare di cui ai precedenti articoli, prevedendo tra l'altro che:

- un medesimo quesito referendario non possa essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione;
 - nello stesso anno solare non sia consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo;
 - in caso di pluralità di richieste, si segue l'ordine cronologico di presentazione.
2. In ogni caso il regolamento stabilisce le procedure ed i criteri per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, assicurando, ove occorre, la disponibilità dei servizi e delle strutture provinciali e prescrivendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse secondo le modalità dallo stesso indicate.

Art. 21

Conferenza annuale

1. La Provincia Regionale indice ogni anno, in coincidenza con l'assemblea generale dei sindaci, una conferenza pubblica sull'attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e delle forze economiche, sociali e sindacali, inclusi in un elenco approvato all'inizio della legislatura dalla Giunta Provinciale e comprendente anche il comitato provinciale antimafia, quale organismo rappresentativo delle categorie economiche e professionali impegnate nella lotta antimafia.
2. Gli orientamenti emersi dalla conferenza vengono portati a conoscenza degli organi provinciali in occasione della discussione del bilancio.

Art. 22

Associazioni

1. La Provincia Regionale di Messina favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro, negli ambiti della cultura, dello sport, del tempo libero, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, dell'assistenza, della difesa dei diritti, della pace e della cooperazione fra i popoli, ed in ogni altra sfera socialmente significativa.

La Provincia Regionale, nell'ambito della sua posizione fra i poteri locali, concorre a costituire le condizioni per rendere più produttivo l'impegno delle libere forme associative e ne favorisce la partecipazione all'amministrazione locale, anche mediante la tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse, la concessione di incentivi, preferibilmente di carattere tecnico-organizzativo e secondo criteri predeterminati, il riconoscimento del diritto alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, la consultazione per la organizzazio-

- ne e la gestione di determinati servizi nonché il coordinamento in ambito provinciale delle iniziative provenienti dalle associazioni medesime.
2. Per i fini del precedente comma, la Giunta Provinciale istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche locali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano nel territorio provinciale e ne abbiano fatto istanza, documentando, anche sotto il profilo finanziario, l'attività svolta nell'anno precedente e depositando il proprio statuto.
 3. La Provincia Regionale riconosce il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività di volontariato ed attua quanto previsto dalle leggi nazionali regionali in materia.
 4. La Provincia Regionale attiva iniziative e progetti finalizzati che coinvolgano organizzazioni del volontariato, anche mediante convenzioni esterne; incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato; promuove la formazione e l'aggiornamento; istituisce centri di servizio a disposizione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato.
 5. Qualora le iniziative e le attività realizzate dalle associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, la Provincia può instaurare con essi specifiche convenzioni. Il Consiglio provvede a determinare i profili generali delle convenzioni, la loro durata, le modalità di verifica del livello qualitativo, la possibilità di recesso.

CAPO III

Informazione e diritto di accesso agli atti

Art. 23

Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione provinciale, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto e dall'apposito regolamento.
2. Il diritto di accesso è escluso per gli atti coperti da segreto o riservati per espressa disposizione di legge nonché per gli atti di cui il Presidente della Provincia Regionale abbia vietato l'esibizione, a norma della legge regionale n° 10/91.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, previo pagamento dei soli costi relativi, secondo un tariffario contenuto nel regolamento di cui al comma 1, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 24

Informazione atti pubblici

1. La Provincia Regionale cura la più ampia diffusione di tutti gli atti pubblici, istituendo un apposito ufficio con sezioni distaccate per l'informazione dei cittadini.
2. È pubblicato periodicamente un bollettino ufficiale della Provincia Regionale che contiene gli atti individuati dal regolamento sulla pubblicità degli atti.
3. In ogni caso devono essere pubblicati l'oggetto delle deliberazioni del Consiglio Provinciale e della Giunta, nonché gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti ed i contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedurali.
4. Annualmente il bollettino pubblicherà quadri riassuntivi ed analitici per i vari assessorati, settori e centri di spesa, con l'elenco dei destinatari delle spese.
5. La Provincia Regionale si avvale di strumenti e servizi per dare a tutti una informazione il più possibile tempestiva, costante e chiara della vita istituzionale.
6. Gli stessi doveri di informazione riguardano gli enti, le aziende, le istituzioni e gli organi che dipendono dalla Provincia Regionale o sottoposti al suo controllo.

Art. 25

Difensore civico

1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione Provinciale è istituito il difensore civico.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Provinciale nell'ambito di un elenco formato in seguito ad avviso pubblico emanato dal Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti nelle successive votazioni.
4. Il Difensore Civico dura in carica per tutta la durata del mandato del Presidente della Provincia esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore; non può essere rieletto né, salvo il diritto politico di elettorato passivo, può a qualsiasi titolo assumere cariche o uffici presso l'amministrazione provinciale per un periodo di due anni successivi alla cessazione della carica.
5. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini compresi nell'apposito elenco, che diano ampia garanzia di probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa ed in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio. Non possono essere eletti difensore civico:

- a) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale;
 - b) i parlamentari, i deputati e i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali;
 - c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell'ordinamento provinciale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con la Provincia o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) coloro che, per ragioni delle loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti continuativi con la Provincia.
6. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente comma 5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale su proposta di uno dei Consiglieri. Nella successiva seduta si procede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla surroga, scegliendo uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il membro subentrante cessa allo scadere del periodo della carica del difensore sostituito, ma può essere rieletto.
7. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dal Consiglio con le modalità previste per l'elezione del difensore civico.
8. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di mezzi e di attrezzatura d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso si avvale di una segreteria composta da personale della Provincia scelto su un elenco proposto dal segretario generale.
9. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli. Esso può intervenire presso l'amministrazione provinciale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. Il Difensore Civico può convocare tramite il Segretario Generale i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essere a lui opposto il segreto d'ufficio.
10. Acquisite tutte le informazioni utili, il Difensore invita, in caso di ritardo gli organi competenti a provvedere entro un certo periodo di tempo, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.

11. Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del Difensore, quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi la presenza dei vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della disparità di trattamento.
12. Il Presidente del Consiglio provinciale, entro il mese di marzo, provvede a porre all'ordine del giorno del Consiglio, la relazione del Difensore Civico sull'attività svolta nell'anno precedente. Essa deve indicare le disfunzioni riscontrate, suggerire rimedi per la loro eliminazione e formulare proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
13. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio provinciale.
14. Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori provinciali.

TITOLO III ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 26 Generalità

Sono organi di governo della Provincia: il Consiglio, il Presidente della Provincia, la Giunta.

CAPO I

Art. 27 Il Consiglio provinciale

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni, sono disciplinati dalla legge.
2. (*attribuzioni del Consiglio*): Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) Gli statuti dell'Ente, delle aziende speciali e delle istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;

- c) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) Le convenzioni con i Comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) Proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
 - f) L'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'Ente a società di capitali;
 - g) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) La contrazione dei mutui se non specificamente previsti nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, e quelle espressamente previste negli atti di programmazione;
 - k) L'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni;
 - l) Riconoscimento debiti fuori bilancio;
 - m) Indennità di carica e gettoni di presenza per consiglieri in applicazione del regolamento previsto dal I Comma dell'art. 19 L.R. 30/2000;
 - n) Elezione del Collegio dei Revisori;
 - o) Nomina del Difensore Civico.
3. (*Funzionamento del Consiglio*): Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Apposito Regolamento fissa le modalità per fornire ai consigli: personale, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Stabilisce proprie adeguate strutture per il funzionamento del Consiglio, disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla Presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.

I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, vengono proposti per la decadenza. L'iniziativa è del Presidente o di almeno tre componenti del Consiglio. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal Consiglio Provinciale, sentito l'interessato, con preavviso di almeno dieci giorni. Le modalità per fare valere le cause giustificative vengono fissate nel regolamento del Consiglio.

Sono organi del Consiglio Provinciale il Presidente, due vice Presidenti (di cui uno vicario), tre consiglieri Questori, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.

4. (*Numero legale*): Il Consiglio delibera con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

L'adunanza ha luogo nell'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Nel caso di mancanza del numero legale, anche dopo l'inizio dei lavori, la seduta viene rinviata in seconda convocazione, senza ulteriore avviso, alla stessa ora del giorno successivo.

In tal caso per la validità della seduta è sufficiente l'intervento di un terzo dei Consiglieri in carica.

Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo per la validità della seduta, si computano per unità.

Nella seduta di seconda convocazione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.

Indipendentemente dalla validità della seduta, per argomenti specifici per i quali la legge prevede particolari maggioranze per la loro approvazione è richiesta tale maggioranza.

Art. 28

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale elegge al suo interno secondo le norme di legge un presidente e due vice presidenti e tre consiglieri questori con il compito di coadiuvare e dirigere le attività dell'organo collegiale stesso.
2. Il Presidente, due Vice Presidenti del Consiglio ed il Consigliere anziano costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente del Consiglio ovvero i vice Presidenti possono partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto e con diritto alla parola.
4. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Il Presidente esercita la funzioni di indirizzo al dirigente preposto alla gestione del P.E.G. riservato al funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari costituiti.

Art. 29

Organizzazione del Consiglio

Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, a tal fine è formalmente costituito un servizio denominato "Affari del Consiglio".

Il servizio "Affari del Consiglio" comprende:

- a) L'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Provinciale;
- b) L'U.O. Atti Consiglio e Commissioni Consiliari;
- c) Gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari;
- d) Un addetto stampa.

Apposito regolamento disciplinerà la gestione delle risorse attribuite al servizio "Affari del Consiglio".

La costituzione di tale servizio comporterà le conseguenti modifiche nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Prerogativa dei Consiglieri Provinciali

1. La posizione giuridica dei Consiglieri provinciali è regolata dalle leggi.
2. I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno il diritto di interrogazione, mozione che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.
3. I Consiglieri Provinciali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
4. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta è trasmessa entro 30 giorni al domicilio dei Consiglieri provinciali e depositata presso la Segreteria Generale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
5. I Consiglieri provinciali non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia.

Art. 31

Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. Ogni Consigliere deve fare parte di un gruppo consiliare.
2. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.
3. Nell'organizzazione degli uffici dell'Ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al funzionamento dei gruppi consiliari.
4. È istituita la commissione dei capigruppo denominata Conferenza, quale

organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

Art. 32

Commissioni Consiliari

1. Sono istituite le Commissioni Consiliari.

Le Commissioni hanno funzioni istruttorie, consultive e propositive sugli atti sottoposti alle deliberazioni del Consiglio.

2. Le Commissioni devono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

3. Il Regolamento del Consiglio disciplina il numero, le attribuzioni, la composizione, i poteri delle Commissioni.

4. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato da un regolamento.

5. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, commissioni consiliari speciali, con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia,

6. Su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri assegnati, il Consiglio può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari di inchiesta.

Il regolamento disciplina i poteri, la composizione e il funzionamento.

Art. 33

Commissioni pari opportunità

1. È istituita presso la Provincia la Commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna. Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, per ragioni di sesso e di promuovere azioni propositive per le pari opportunità tra i sessi.

2. È composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio Provinciale e da altre figure del mondo femminile, previste da apposito regolamento e nominate dal Consiglio.

3. La Commissione formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.

Art. 34

Regolamento del Consiglio

Il Consiglio Provinciale adotta il proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo nonché l'attività e l'esercizio delle funzioni.

Art. 35

Attività deliberativa del Consiglio

1. L' iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente della Provincia nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, agli assessori tramite il Presidente e a ciascun consigliere, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento consiliare determina le modalità con cui il Consiglio Provinciale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al Consiglio stesso da associazioni o da cittadini.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, l'ufficio responsabile delle procedure attuative nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.
4. Le proposte di deliberazione sono votate secondo modalità stabilite dal regolamento.

Art. 36

Procedure speciali

Il regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei programmi generali e settoriali.

Art. 37

Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi del Presidente della Provincia, degli assessori provinciali e dei consiglieri provinciali e dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni dipendenti, controllate o sovvenzionate dalla Provincia sono depositati, ai sensi di legge, presso l'Ufficio del Segretario Generale e sono liberamente consultabili da chiunque.
2. Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali devono, inoltre, depositare, ai sensi di legge, presso l'ufficio del Segretario Generale gli atti relativi alle spese elettorali sostenute.

CAPO II

Il Presidente

Art. 38

1. Il Presidente rappresenta la Provincia Regionale, convoca e presiede la Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede all'assemblea dei sindaci dei comuni

- della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della Provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche come recepito dall'art. 1 comma 1 lett. h), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e dalla L.R. 30/2000.
2. Ogni sei mesi il Presidente presenta una relazione scritta al Consiglio Provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.
 3. Sono di competenza del Presidente le nomine e le designazioni in enti, aziende, istituzioni, commissioni consuntive, delegazioni trattanti, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla Legge al Consiglio Provinciale.
 4. Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso oltre che dei requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, del titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato, e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.
 5. Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati o i designati assumano la relativa funzione, e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
 6. Al Presidente compete altresì:
 - Promuovere e sottoscrivere gli accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche o per altri fini della Provincia;
 - Nominare i componenti del nucleo di valutazione;
 - Indire i referendum e stabilire la data per le consultazioni popolari;
 - Delegare al segretario e ai dirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera di attribuzioni.
 7. Al Presidente compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni non attribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi regionali vigenti agli altri organi dell'Ente.
 8. Il Presidente per l'espletamento delle attività connesse con le materie di competenza della Provincia può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione.
 9. Le nomine fiduciarie del Presidente decadono nel momento della cessazione del mandato del Presidente della Provincia Regionale.
 10. All'inizio del mandato sceglie il Segretario Generale.

CAPO III

Giunta Provinciale

Art. 39

Generalità

La Giunta è l'organo di amministrazione preposto alla attuazione dell'indirizzo politico amministrativo della Provincia, collabora con il Presidente della Provincia ed esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 40

Composizione della Giunta

La Giunta Provinciale può essere composta da un numero di Assessori fino ad un massimo di 1/3 dei componenti il Consiglio della Provincia Regionale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 41

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta è convocata dal Presidente della Provincia che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi la Presidenza è assunta da un assessore all'uopo designato dal Presidente della Provincia.
2. L'esercizio delle potestà attribuite alla Giunta è collegiale ed a tale esercizio gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto.
3. Il Presidente, su richiesta degli assessori può sentire esperti per la discussione di specifici argomenti.
4. I componenti la Giunta Provinciale che presenziano alle sedute del Consiglio Provinciale hanno diritto alla parola, di norma sulle delibere di propria competenza, per rispondere alle interrogazioni, e per chiarimenti sulle mozioni.

Art. 42

Competenza della Giunta

La Giunta delibera sulle materie appresso indicate e su quelle ad essa espressamente demandate dalla legge:

- schema dello statuto provinciale e sue modifiche;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale, dotazione organica del personale, costituzione dei gruppi di lavoro, assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna ed esterna;

- Nominare i legali in tema di azioni e resistenze in giudizio;
- Programma triennale dalle assunzioni ed avvio delle procedure concorsuali;
- Assunzione del personale dopo l'esperienza delle procedure concorsuali da parte dei dirigenti;
- Contributi, sovvenzioni, patrocini, individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
- Delega ai comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
- Piano esecutivo di gestione;
- Autorizzazione alle transazioni;
- Perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
- Indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti;
- Indennità di carica per il Presidente della Provincia e degli Assessori in applicazione del Regolamento previsto dall'art. 19 della L.R. 30/2000;
- Accettazione o rifiuti di lasciti o donazioni;
- Permute immobiliari;
- Vendita suolo e sottosuolo demaniale;
- Presa d'atto contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori;
- Autorizzazione alla stipula dei contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile;
- Modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia ed elaborazione e proposizione al Consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi;
- Assenso per la nomina e revoca del Direttore Generale e del Segretario Generale.

Art. 43

Deleghe

1. Ad ogni assessore è attribuito, per delega del Presidente della Provincia, l'incarico di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione.
2. All'assessore può anche essere affidato l'incarico speciale di promuovere e di coordinare l'attività di più settori per la realizzazione di programmi, piani o interventi.
3. L'assessore presenta alla Giunta gli atti elaborati dall'assessorato, sui quali la Giunta o il Consiglio debbono deliberare ed emana gli atti di propria competenza.
4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento.
5. Può essere altresì delegata la firma di atti specificatamente indicati nella delega, anche per categorie che la legge e lo statuto riservano alla competenza del Presidente della Provincia.

Art. 44

Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina anche l'anticipato scioglimento del consiglio provinciale.
4. La cessazione dalla carica di Presidente della Provincia per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della Giunta ma non del Consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni.

TITOLO IV

AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 45

Principi dell'azione amministrativa

1. La Provincia Regionale di Messina svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità ed immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi, garantisce la partecipazione dei comuni, dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi ed opera attraverso forme di collaborazione con le autonomie locali e gli enti pubblici.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità ai quali l'amministrazione deve attenersi, tali criteri e modalità risultano nei singoli provvedimenti e regolamenti relativi agli interventi.

Art. 46

Compatibilità ambientale

1. La realizzazione e il collaudo di opere, impianti, strutture ed infrastrutture previsti negli strumenti di programmazione provinciale, nonché di ogni

altra opera che comporti trasformazioni del territorio, sono precedute rispettivamente da un esame e da un successivo riscontro della compatibilità ambientale dei relativi progetti e dei lavori eseguiti.

2. Il mancato rispetto della presente procedura da parte dell'Amministrazione comporterà (ipso iure) l'annullamento dell'incarico conferito.

Art. 47

Deliberazione a contrattare e bando di concorso

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da propedeutico atto amministrativo contenente:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, in applicazione delle disposizioni vigenti.
2. L'amministrazione provinciale adotta i sistemi che assicurano la più ampia partecipazione alla gara.
3. La Provincia Regionale pubblica l'elenco dei contratti stipulati nell'anno precedente, indicando l'aggiudicatario, l'importo, le modalità di aggiudicazione, il numero e l'entità delle offerte pervenute.
4. Le procedure concorsuali per l'assunzione al pubblico impiego provinciale si svolgono secondo la disciplina contenuta nel bando di concorso, che deve stabilire i criteri di valutazione, i titoli valutabili ed i punteggi assegnabili previsti dalla legislazione vigente in materia.

CAPO II

Norme sul procedimento

Art. 48

Divieto di aggravamento delle procedure

L'adozione di ogni provvedimento amministrativo è disposta con l'osservanza dei soli adempimenti dovuti per legge, per statuto o per regolamento. Il procedimento non può essere aggravato rispetto agli adempimenti dovuti, se non per gravi e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 49

Procedimento per categorie di atti

1. L'attività dell'amministrazione provinciale ha differenti strutture procedurali, tenendo conto del tipo di provvedimento da emanare.
2. Gli atti e i provvedimenti generali, nonché i piani ed i programmi sono adottati dal Consiglio. I progetti di tali deliberazioni devono essere depositati presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, salvo

casi d'urgenza, almeno quindici giorni prima della loro inserzione nell'ordine del giorno.

3. Gli atti paritetici possono essere conclusi per iniziativa dell'amministrazione provinciale o del privato e vengono approvati con atto deliberativo.
4. Tali atti paritetici possono consistere in negozi di diritto pubblico o di diritto privato. In quest'ultimo caso, essi sono sottoposti, per quanto compatibile, alle norme del codice civile.

Art. 50

Accordi procedimentali

1. Al fine di assicurare il massimo consenso e la più ampia collaborazione dei cittadini al perseguimento degli interessi collettivi, la Provincia Regionale privilegia, nello svolgimento della propria azione amministrativa, gli accordi procedimentali con gli interessati, nei limiti in cui essi sono consentiti dalla legge.
2. Il ricorso agli accordi procedimentali è in ogni caso escluso in materia di pubblico impiego.

Art. 51

Responsabile del procedimento

1. Nell'ambito dell'ordinamento provinciale è responsabile del procedimento il dirigente preventivamente individuato con provvedimento dall'amministrazione o dell'organo competente e che dovrà in maniera rigorosa essere pubblicizzato secondo le forme di legge al fine di migliorare il rapporto con l'utente, l'Amministrazione Provinciale dovrà prevedere apposita cartellonistica presso il Palazzo della Provincia o le sedi che consentiranno all'utente stesso di poter immediatamente conoscere ed individuare il responsabile del procedimento amministrativo. Tali adempimenti potranno essere a scelta dell'Amministrazione per via telematica, comunque non alternativa a quella forma di pubblicità sopra prevista. In ogni lettera o comunicazione che l'Amministrazione invierà ai privati è fatto obbligo, e per gli uffici, indicare l'ufficio competente ed il nome del responsabile amministrativo del procedimento.
2. Il responsabile garantisce la partecipazione al procedimento e ne assicura il regolare svolgimento secondo le norme del regolamento di cui al comma precedente.

Art. 52

Motivazione dei provvedimenti e degli accordi

1. Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, ad eccezione degli atti normativi, programmatici ed a contenuto generale.

2. La motivazione consiste in una succinta esposizione delle norme, dei presupposti di fatto e delle valutazioni di merito che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento si concluda con un accordo sostitutivo di provvedimento devono risultare dal preambolo dell'accordo, soggetto alle medesime forme pubblicitarie del provvedimento di cui tiene luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e privato che hanno indotto l'amministrazione ad accogliere le proposte dell'interessato.

CAPO III

Partecipazione al procedimento

Art. 53

Avviso di inizio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell' art. 52, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma, si considerano soggetti interessati anche le associazioni titolari di interessi collettivi, concernenti il procedimento in oggetto.
3. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, la comunicazione può essere effettuata depositando gli atti relativi presso apposito ufficio dell' amministrazione provinciale.
4. Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto normativo, programmatico o comunque generale, della proposta del provvedimento deve essere dato avviso pubblico, attraverso almeno un quotidiano locale.
5. Qualora sussistano straordinarie esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda impraticabile, è consentito prescindere dalla comunicazione e provvedere a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o con altri mezzi, che garantiscano comunque forme di idonea informazione e pubblicità.

Art. 54

Intervento nel procedimento

1. I Comuni, i singoli e le formazioni sociali, titolari di interessi coinvolti nel procedimento di adozione di atti amministrativi, hanno diritto di intervenire secondo le modalità disciplinate dal regolamento, ancorché non sia stata data loro comunicazione dell'inizio del procedimento.
2. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Il responsabile dell'istruttoria, entro il termine previsto dal regolamento,

deve pronunciarsi sugli atti predetti e formulare le sue conclusioni ai fini della emanazione del provvedimento finale.

4. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto.

CAPO IV

Funzioni

Art. 55

Servizi

1. Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la Provincia Regionale di Messina è competente in materia di servizi sociali e culturali, di sviluppo economico, di organizzazione del territorio e di tutela dell'ambiente secondo quanto specificato negli articoli seguenti.
2. La Provincia esercita le funzioni attribuitele dalla legge e quelle di cui all'art. 21 della legge regionale n. 9/86.

Art. 56

Altre funzioni

La Provincia Regionale di Messina esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e può essere organo di decentramento per l'esercizio di funzioni amministrative regionali.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

Principi generali

Art. 57

Criteri organizzativi

1. L'ordinamento degli uffici e del personale, nel rispetto del principio di autonomia, si ispira a principi di democrazia, legalità ed efficienza, per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse della comunità provinciale.
2. Possono essere previsti strutture e sportelli decentrati, localizzati nel territorio provinciale, per svolgere servizi di interesse locale, nell'ambito dei circondari di cui all'art. 3, comma 2, del presente statuto.

Art. 58

Rapporti con le organizzazioni sindacali dei dipendenti

Le organizzazioni sindacali dei dipendenti della Provincia Regionale hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa, di esprimere parere e di contrattazione decentrata, secondo le norme vigenti, con particolare riguardo:

- al funzionamento dei servizi e degli uffici e la correlativa valutazione degli organici;
- alle innovazioni tecnologiche ed ai programmi di investimento;
- all'organizzazione del lavoro ed al personale.

Art. 59

Dotazione organica e stato giuridico del personale

1. La pianta organica del personale dipendente prevede le dotazioni per contingenti complessivi delle varie qualifiche nonché i profili professionali.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico nonché l'ordinamento strutturale degli uffici della Provincia Regionale si articola secondo le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro approvati nei modi di legge.
3. L'organizzazione degli uffici è disciplinata da apposito regolamento basato su criteri di autonomia, funzionalità, professionalità e responsabilità, entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.
4. La copertura dei posti di dirigente o di responsabili di servizi o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5. La determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal Presidente con provvedimento motivato.
6. Gli incarichi sono conferiti previo avviso pubblico, con provvedimento del Presidente, al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto.
7. Si prescinde dall'avviso pubblico nel caso di conferimento di incarico a personale dipendente.

CAPO II

Il Segretario Generale

Art. 60

Segretario Generale

1. La Provincia Regionale ha un Segretario Generale titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dalla legge.

Art. 61

Vice Segretario Generale

1. La Provincia Regionale ha un Vice Segretario Generale nominato, con i criteri previsti dal regolamento organico, dalla Giunta Provinciale, tra i dirigenti amministrativi in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente.
2. Il Vice Segretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di vacanza, assenza o impedimento e negli altri casi previsti dalla legge.

CAPO III

Art. 62

Direttore Generale

Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale può nominare un Direttore Generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Direttore Generale, sulla scorta delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Allo stesso compete in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente ad eccezione del Segretario Generale.

All'atto della nomina del direttore generale, il Presidente disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti dello stesso con il Segretario Generale.

Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.

CAPO IV

Dirigenti

Art. 63

Attribuzioni dei dirigenti

1. Alla dirigenza si accede secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti di lavoro.
2. Alla direzione di una struttura di massima complessità è preposto un dirigente con qualifica apicale che risponde dell'andamento della struttura e

coordina singoli servizi secondo le direttive e gli obiettivi fissati dagli organi elettivi la valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati è effettuata dal Presidente, “assistito dal nucleo di valutazione”.

3. Nei caso in cui la proposta di deliberazione non attenga a materia attribuita ad alcun servizio, il parere è reso, nei limiti delle sue competenze, solo dal Segretario Generale.
4. I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di lavori, di servizi e per l’acquisto e l’alienazione di beni secondo le disposizioni del regolamento. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell’amministrazione provinciale.
5. In aggiunta alle attribuzioni dei dirigenti già previste aggiungere le seguenti:
 - L’approvazione dei progetti, dei preventivi di spesa e dei relativi capitolati per la realizzazione di opere e l’acquisizione di beni e servizi puntualmente previsti negli atti di programmazione degli organi di governo e nei centri di spesa assegnati;
 - le determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché approvazione verbali di gara ed aggiudicazioni;
 - gli stati di avanzamento, e l’applicazione di eventuali penali;
 - il recesso o la risoluzione di contratti;
 - l’approvazione delle contabilità finali e dei pagamenti a saldo;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o omologazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge e dai regolamenti da atti generali di indirizzo;
 - i fatti di vigilanza e di ingiunzione dei provvedimenti ablativi previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione degli abusi nelle materie di competenza dalla Provincia.

Spettano, altresì, al dirigente tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non assegnati in via esclusiva dalla legge agli organi di governo anche se non compresi nel precedente elenco.

Art. 64

Dirigenti

1. I responsabili dei servizi sono nominati dal Presidente della Provincia secondo le normative vigenti.
2. Il ricorso al personale esterno è consentito per la direzione di uffici o strutture incaricate di realizzare progetti-obiettivi qualora non si possa provvedere con personale interno.
3. I dirigenti esterni sono prescelti, preferibilmente per pubblico concorso ed

a tempo definito, tra persone particolarmente esperte e qualificate, che abbiano i requisiti di legge e quelli richiesti per i componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali.

4. La durata del contratto con i dirigenti provenienti dall'esterno è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque eccedere la durata del mandato del Presidente. La delibera di rinnovo del contratto deve essere inviata d'ufficio all'organo di controllo.

Art. 65

Responsabilità e pareri dei dirigenti

1. Il dirigente esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, del settore di rispettiva competenza da sottoporre all'esame della Giunta e del Consiglio, nonché sugli schemi di determinazioni, relativi ad impegni di spesa, predisposti dai funzionari responsabili dei servizi, che fanno parte del rispettivo settore.
2. Il dirigente responsabile del settore finanziario esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno di spesa ed attesta la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti, e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
3. I suddetti pareri vanno inseriti nei relativi provvedimenti. In caso di assenza temporanea del dirigente di durata superiore ad una giornata, i pareri saranno resi, in sua sostituzione, dall'appartenente alla categoria apicale più anziano in servizio nel settore.
4. Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal Presidente con apposito provvedimento, alla gestione ed all'impiego di finanziamenti attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, all'elaborazione dei piani annuali, alle proposte di deliberazione di Giunta e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
5. Il dirigente garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell'ente con correttezza amministrativa ed efficienza, è sottoposto a responsabilità disciplinare dirigenziale in caso di inosservanza, e risponde in via amministrativa e contabile dell'attività svolta e dei pareri resi.
6. Al termine di ogni esercizio annuale, il dirigente trasmette al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario Generale, al Direttore Generale ed all'Assessore al ramo, una relazione

nella quale rappresenta il grado di conformità dell'attività svolta agli obiettivi ed agli indirizzi assegnati dagli organi di Governo, nonché l'entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti le motivazioni a fondamento degli spostamenti eventualmente verificatisi, e, ove possibile, le misure adottate, ovvero da adottarsi o da proporre al fine di appor-tarvi le necessarie correzioni, integrazioni e rettifiche.

Art. 66

Collaborazioni esterne ed incarichi professionali

Ove manchino strutture burocratiche adeguate ovvero per l'attuazione di progetti di rilevante difficoltà tecnica, la Provincia può avvalersi, mediante convenzione a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le norme previste dal regolamento. La deliberazione di incarico da parte della Giunta, congruamente motivata in relazione ai requisiti di correttezza e di alta e specifica professionalità del prescelto, definisce la durata del rapporto, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.

Art. 67

Conferenza dei responsabili di strutture

1. È istituita la conferenza dei dirigenti responsabili dei servizi.
2. La conferenza è convocata periodicamente dal Segretario Generale ed è preposta, attraverso il lavoro di gruppo, al coordinamento di ogni attività programmata della Provincia Regionale ed alla verifica periodica della sua puntuale realizzazione, d'intesa con gli altri organi della Provincia:
 - a) assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari servizi ed unità operative alle previsioni programmatiche;
 - b) esprime a richiesta dell'amministrazione parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio;
 - c) fornisce al Consiglio, alla Giunta ed alle Commissioni Consiliari, quando ne sia richiesta, la consulenza tecnica su ogni altra materia;
 - d) determina tempestivamente le proposte dell'amministrazione per la impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi in seguito a richiesta, dell'amministrazione.

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I Organizzazione dei servizi

Art. 68 Principi Generali

L'attività economica e finanziaria della Provincia Regionale di Messina è svolta per la promozione e la realizzazione dello sviluppo economico e sociale, con lo scopo fondamentale di assicurare a tutti i cittadini il godimento di uno standard uniforme di servizi.

Art. 69 Criteri organizzativi

Nell'organizzazione dei servizi devono essere garantiti l'integrazione con tutti gli altri servizi che operano sul territorio provinciale, il controllo periodico sulla qualità e sulle modalità di erogazione delle relative prestazioni, e la tutela delle categorie più deboli, sentite le organizzazioni rappresentative degli invalidi, degli handicappati e degli altri organismi similari.

CAPO II Piano dei servizi e forme di gestione

Art. 70 Piano dei servizi

1. Il Consiglio Provinciale approva il piano generale dei servizi pubblici. Il piano deve indicare:
 - i costi sostenuti per ogni singolo servizio, il piano finanziario di investimento, gli effetti ed i benefici previsti;
 - le dotazioni patrimoniali e di personale attribuiti ad ogni servizio;
 - la forma di gestione scelta. Prima di assumere in gestione altri servizi pubblici, ovvero ai fini dell'istituzione di un nuovo servizio, il Consiglio Provinciale procede ad una valutazione comparativa di tutte le forme di gestione possibili, comprese quelle disciplinate dagli articoli 14 e ss. Legge Regionale n. 9/86, o anche previo accordo di programma.
2. Il piano dei servizi costituisce allegato della relazione previsionale e programmatica.
3. I risultati di efficienza, efficacia ed economicità vengono resi noti al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 71

Forme di gestione

Alla gestione dei servizi pubblici si provvede con le seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, preferibilmente ad associazioni di volontariato o di servizi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi, di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all'attività da svolgere per la formazione dello sviluppo economico, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) in una delle forme di cui al capo seguente.

Art. 72

Gestione in economia

I criteri, cui deve essere informata la gestione in economia dei servizi pubblici, sono stabiliti dal Consiglio Provinciale nel rispetto dei principi di cui all'art. 47.

Art. 73

Concessione

1. Il consiglio Provinciale può deliberare la concessione della gestione dei servizi provinciali nel caso in cui concorrono le seguenti condizioni:
 - a) miglior risultato economico, dimostrato dalla analisi specifica dei benefici e dei costi;
 - b) migliori parametri comparativi di efficienza, anche relativamente ai previsti livelli quantitativi e qualitativi del servizio;
2. L'atto che regola la concessione deve prevedere dettagliate modalità di controllo periodico, cui possono partecipare i rappresentanti di associazioni e comitati di utenti, in ordine alla gestione qualitativa del servizio.

Art. 74

Società per Azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici provinciali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono connessi in misura notevole con settori di

attività economiche, il Consiglio Provinciale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per le altre società per azioni la partecipazione pubblica è regolata dalla vigente normativa.

2. Il Consiglio approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico, prevedendo altresì, per servizi di interesse intercomunale, la partecipazione di comuni e/o di altre province.
3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica della Provincia nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale e la riserva di tali nomine al Consiglio Provinciale.

Art. 75

Aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, la Provincia può procedere, nei limiti e secondo i principi stabiliti dalla legge, alla costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia di gestione e di bilancio.
2. Ogni azienda ha un proprio statuto ed i propri regolamenti, deliberati dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lo statuto predetto deve prevedere il principio della unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia e di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e quelli di gestione e responsabilità, attribuiti ai dirigenti.

Art. 76

Organi delle aziende speciali

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
2. Le nomine nei vari organi dell'azienda speciale verranno effettuate dall'organo della Provincia per legge competente e stante i criteri dalla stessa fissati.
3. I criteri di scelta devono tenere conto in via prioritaria dei titoli di studio e professionali, dell'esperienza amministrativa e gestionale, documentati dal curriculum degli aspiranti.
4. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione dei componenti cessati dall'incarico nel corso del mandato.
5. Il direttore dell'azienda speciale, cui spetta la responsabilità gestionale dell'azienda è nominato con le stesse modalità menzionate al comma 2.
6. Lo statuto dell'azienda deve prevedere i requisiti e le modalità di assunzione del direttore secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Art. 77

Durata in carica degli organi dell'azienda

1. Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto l'Organo Amministrativo che li ha eletti; essi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.
2. Tale nomina deve comunque avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento dell'Organo Amministrativo.
3. Ove si accertino gravi irregolarità ovvero inefficienze di gestione, il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione possono essere dichiarati decaduti su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri provinciali. In quest'ultimo caso, la proposta va messa in discussione entro trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La proposta di decadenza deve contenere l'indicazione del nuovo presidente e dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.
5. La sostituzione verrà effettuata secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

Art. 78

Istituzioni

Per la gestione dei servizi sociali e culturali, la Provincia può avvalersi di istituzioni, organi strumentali dotati di autonomia gestionale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dalla legge e dalle norme del presente statuto e da quelle del regolamento, che il Consiglio Provinciale approva contestualmente alla delibera istitutiva.

Art. 79

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore.
2. Per quanto non diversamente disposto, valgono per essi le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 80

Attività delle aziende speciali e delle istituzioni

1. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. La Provincia conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali con deliberazione del Consiglio

Provinciale; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 81

La Provincia, anche per il raggiungimento di obiettivi e finalità pubbliche determinate, può promuovere la costituzione di associazioni giuridiche riconosciute e di fondazioni con altri soggetti pubblici e privati. L'atto costitutivo viene approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale.

CAPO III

Forme di collaborazione con altri enti

Art. 82

Convenzioni ed intese con altri enti locali

1. Per l'esercizio delle funzioni o dei servizi propri o delegati dai comuni o di interesse ultracomunale, la Provincia Regionale può promuovere apposite convenzioni o intese per:

- a) provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza dei comuni compresi nel suo territorio;
- b) delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o ai consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;
- c) utilizzare servizi prestati dai comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.

Può altresì stabilire con i predetti comuni gestioni Comuni al fine di:

- a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;
 - b) realizzare l'esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione;
 - c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;
 - d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.

Art. 83
Consorzi

1. La Provincia Regionale, può, per la gestione di uno o più servizi, costituire consorzi con altri enti locali, secondo le norme vigenti.
2. Il Consiglio Provinciale approva la convenzione e lo statuto del consorzio.

Art. 84
Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni Statali o altri soggetti pubblici, il Presidente, ove la Provincia Regionale abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma nei modi previsti dalla legge, che verrà approvato dall'organo competente.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I
Beni provinciali

Art. 85
Beni pubblici provinciali

1. I beni provinciali, non destinati a specifiche esigenze di servizio, devono essere gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, in modo da assicurare la parità tra entrate e spese.
2. L'amministrazione di tali beni è regolata da apposito regolamento.
3. La Provincia Regionale di Messina, può emettere Buoni Ordinari Provinciali (B.O.P.) al fine di attirare capitali privati per la realizzazione di opere di interesse generale nonché per la realizzazione di opere che abbiano valenza economica.

CAPO II
La programmazione finanziaria

Art. 86
Il bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia Regionale è riservato alla legge.

2. La Provincia Regionale di Messina assume il metodo della programmazione finanziaria ed uniforma ad esso tutta la propria attività.
3. Gli strumenti della programmazione finanziaria sono:
 - il bilancio annuale di previsione;
 - la relazione previsionale e programmatica;
 - il bilancio pluriennale;
 - il piano delle opere di investimento;
 - il conto consuntivo.
4. La programmazione finanziaria della Provincia Regionale tiene conto delle risorse disponibili.
5. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati gli obiettivi che si intendono realizzare.
6. Le deliberazioni che approvano progetti di opere pubbliche devono essere corredate dall'analisi relativa al costo dell'opera da parte del funzionario competente, che se ne assume la responsabilità.

CAPO III

Controllo interno di gestione

Art. 87

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Provincia Regionale di Messina applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, dal decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995, dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n. 336 e da successive modifiche ed integrazioni, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 88

Controllo contabile e finanziario

1. Il Consiglio Provinciale elegge un collegio dei revisori composto da tre membri. L'elezione e la scelta dei revisori avverrà secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta. Ove nel collegio si proceda a sostituire un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, le procedure in caso di dimissioni, decadenza, revoca per inadempienza dei singoli membri o di reintegrazione del collegio.
4. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste al primo comma dell'art. 2399 del codice civile e le cause di ineligibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale.
5. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi della Provincia Regionale di Messina e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo provinciale e regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti della Provincia Regionale di Messina, dai dipendenti della Regione, della città metropolitana, delle comunità montane e dei Comuni compresi nell'ambito della Provincia Regionale di Messina.
6. I revisori dei conti non possono assumere incarichi o consulenza presso l'amministrazione provinciale di Messina o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.
7. I revisori dei conti della Provincia Regionale di Messina non possono ricoprire analogo incarico presso altro ente pubblico territoriale della provincia.
8. Le proposte di nomina dei revisori devono essere adeguatamente motivate in relazione ai titoli ed alle capacità professionali richieste.
9. I revisori dei conti svolgono le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con il Consiglio Provinciale secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento di contabilità;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità: tali funzioni possono essere effettuate anche a campione;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché

- rilevi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto al Consiglio Provinciale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
 - g) al fine di garantire l'adempimento delle funzioni, i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia Regionale e possono partecipare al Consiglio Provinciale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Possono altresì partecipare alle altre assemblee del Consiglio Provinciale anche su richiesta del Presidente del Consiglio.
- Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
- Ai revisori dei conti sono, altresì, trasmesse le decisioni di annullamento da parte dell'organo di controllo nei confronti delle delibere adottate dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale e le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa;
- h) l'organo di revisione è dotato, a cura della Provincia Regionale di Messina, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
 - i) l'organo di revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 100, comma 2 del decreto legislativo 77/95. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione;
 - l) i singoli revisori dei conti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali;
 - m) i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente: possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i dirigenti e i funzionari della Provincia e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; sentire il Presidente e gli Assessori; disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa la Provincia.
10. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio Provinciale.
11. Essi possono essere ascoltati dal Consiglio, dalla Giunta e dal consiglio di amministrazione delle istituzioni per riferire sulla materia sottoposta al loro controllo.

TITOLO VIII
POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 89
Regolamenti

1. Il regolamento costituisce atto normativo generale approvato dal Consiglio Provinciale.
2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi, dal presente statuto, nonché da quanto implicitamente derivante dall'organizzazione dell'ente o dall'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti ai quali rinvia il presente statuto sono approvati a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, salvo doverosa e specifica previsione.
4. Il Consiglio approva, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il proprio regolamento interno e quello sulla partecipazione.
5. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto sono approvati entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dello statuto.